



UFFICIO POLIZIA STRADALE VIABILITA E MOBILITA
Via Monte Vescovo n.2 Tel. 0774/453504 - Fax
0774/334119

ORD. N. 175 DEL 9 MAR. 2016 Prot. 15381

IL VICE COMANDANTE F.F. P.O.

- ✓ RILEVATA la notevole presenza sul territorio Comunale di impianti pubblicitari di segnaletica direzionale privata/preinsegne e di altri spazi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade ed in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dal D.L.gs. nr. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e dal D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. od in base a provvedimenti scaduti o non rinnovati e comunque non assentibili.
- ✓ RILEVATA, altresì, la non conformità delle caratteristiche degli impianti pubblicitari al Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 1158 del 30/12/1997 ed in particolare ai divieti contenuti negli art. 7-8 e 9 del predetto piano.
- ✓ ESAMINATA la Relazione di Servizio della Polizia Locale del Comune di Tivoli Prot. n° 6797 del 22/03/2016 dalla quale si è accertata l'installazione abusiva dell'impianto pubblicitario su suolo demaniale e/o comunque nella disponibilità del Comune di Tivoli, in via Maremmana Inferiore intersezione con via Rosolina, di proprietà della Soc. LEOPARD GROUP a r.l., reclamizzante FARMACIA SCIARRA.
- ✓ CONSIDERATO che il decoro dell'abitato è svalutato dalla presenza sul territorio comunale di preinsegne ed altri impianti pubblicitari (paline, cartelloni, stand up etc.) con dimensioni e fogge diverse tra loro ed altresì collocate senza tenere conto delle prescrizioni del Codice della Strada e su strutture fatiscenti.
- ✓ LETTO l'art. 13-quater del Codice della Strada, così come introdotto dall'art. 30, comma 1, lett c), L. 7 dicembre 1999, n. 472, che testualmente recita: "Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge".
- ✓ VISTA la sentenza della Corte di Cassazione Sez. I, 22/05/2015, n. 10640 con il quale arresto si è individuato nell'ente proprietario della strada o del suolo demaniale il soggetto cui è attribuito il potere/dovere di eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese supportate, deve trasmettere la nota al Prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento.
- ✓ RITENUTO opportuno e necessario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, ed al fine di assicurare la maggiore sicurezza stradale possibile alla circolazione veicolare, provvedere all'immediata rimozione di tutti gli impianti abusivi esistenti sul territorio comunale, ingenerando altresì confusione e distrazione agli utenti della strada.
- ✓ CONSIDERATO l'art. 7 della Legge n° 241/1990, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzate da ragioni di celerità del procedimento (considerati, nella fattispecie,

nell'urgenza di provvedere a dare immediata tutela dell'interesse pubblico generale) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Visti e richiamati:

- ✓ il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 1158 del 30/12/1997;
- ✓ gli artt. 107 e 109 del Testo Unico Enti Locali ex D.lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'art. 56 del D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992 in materia di vigilanza sulla realizzazione e posizionamento dei mezzi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade;
- ✓ l'art. 23 commi 13 quater e quater nr. 1 del D. Lgs, nr. 285 del 30/04/1992 – Codice della Strada;
- ✓ L'art. 24 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 in materia di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari sulla pubblicità;
- ✓ L'art. 26 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e l'art. 53 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di competenze per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari;
- ✓ Gli artt. 37,39 e 45 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di regolamentazione e controllo della segnaletica direzionale verticale privata;
- ✓ L'art. 24 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari abusivi;
- ✓ L'art. 62, c. 4 D.Lgs 15/12/1997 n. 446 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari privi di autorizzazione installati in difformità dalla stessa;
- ✓ L'art. 45, c. 5 D.Lgs 30/04/1992 n. 285 in materia di rimozione della segnaletica stradale non conforme alle disposizioni vigenti;
- ✓ L'art. 30 Legge 07/12/1999 n. 472 per l'introduzione delle modifiche al Codice della Strada in materia di rimozione e sanzione degli impianti pubblicitari;
- ✓ L'art. 21 bis della Legge 24/1/1990 ove prevede che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

ORDINA

Alla Soc. LEOPARD GROUP a r.l. proprietaria dell'impianto di segnaletica privata pubblicitaria collocato lungo ed in vista delle strade, di cui alla Relazione di Servizio della Polizia Locale del Comune di Tivoli Prot. n° 6797 del 22/03/2016, SCHEDA N° 27, la rimozione dello stesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza.

AVVERTE

In difetto, il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione dei mezzi pubblicitari c/o segnaletici di cui sopra addebitando i costi sostenuti al trasgressore. I proprietari degli impianti potranno ritirare gli stessi entro 60 (sessanta) giorni dalla loro rimozione presso il sito di stoccaggio degli stessi in Tivoli alla Via Montevescovo 2. Decorso tale termine, le strutture verranno smaltite.

AVVERTE ALTRESI'

che è fatto divieto di installare nuovi impianti di segnaletica direzionale privata/preinsegne/cartelloni pubblicitari e di altri spazi pubblicitari lungo ed in vista delle strade nel territorio comunale, in assenza di titoli abilitanti.

DEMANDA

al personale ispettivo del Corpo di Polizia Locale del Comune di Tivoli, nonché al Settore II Entrate Tributarie ed Extratributarie, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, ivi compresa la rimozione.


DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio Messaggio del Comune di Tivoli affinché ne curino l'immediata notificazione ai destinatari ai sensi di legge;
la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Tivoli per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi nonché la pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Ente Comunale;


AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio nel termine di giorni 60 dalla notifica della presente ordinanza, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;
che il responsabile del procedimento amministrativo del presente atto è il Responsabile del settore di Staff Polizia Locale del Comune di Tivoli.

Il Responsabile del Procedimento
Cap. Cesare Baste



Il Vice Comandante FF. P.O.
Cap. Eleonora Giusti



AL COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA
AL DIRIGENTE SETTORE SECONDO
ALLA LEOPARD GROUP S.R.L. - Piazza dell'Erbe n° 4

TIVOLI
TIVOLI
TIVOLI
TIVOLI
S E D E
TIVOLI

ALLA CITTADINANZA MEDIANTE AFFISSIONE ALBO PRETORIO ON LINE

E.p.c.

AL SIG. SINDACO

S E D E



**COMUNE DI TIVOLI
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

UFFICIO POLIZIA STRADALE- VIABILITÀ- MOBILITÀ

Via Monte Vescovo 2 00019 Tivoli – ☎ 0774 453501/13 – ☎ 0774 334119

RELAZIONE DI SERVIZIO PER CONTROLLO IMPIANTI PUBBLICITARI

Prot. 6797 /16

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 10,00 in località Villa Adriana

in via Maremmana Inferiore dal Km 0+500 al Km 0+000 noi sottoscritti:

AA. P.I MEUCCI F. DESIDERI E. CECERE A.

In relazione al controllo sul territorio comunale di impianti pubblicitari, di segnaletica direzionale privata/
re insegne ed altri spazi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade in assenza di necessarie
autorizzazioni, hanno riscontrato la presenza di n° 23 impianti descritti nelle allegate schede e così suddivisi

° 13 con targa identificativa

° 10 senza targa identificativa

I VERBALIZZANTI



[Handwritten signatures]

CHEDA IMPIANTO N° 27 Pcat. 6797

Localizzazione impianto: Via Maremmana Inferiore intersezione Via Rosolina

Carattere pubblico: Sì No

cartello freccia plancia monofacciale luminoso manifesti

palina poster parapetonale bifacciale illuminato volantino

marciapiede spartitraffico sterrato dist. inters.mt sull'int.ne altezza dal suolo mt 2,50mt

distanza dalla carreggiata.mt attraversamento pedonale a mt.

distanza da impianto semaforico mt

Occulta la segnaletica stradale: Sì No

Genera confusione agli utenti della strada: Sì No

Messaggio pubblicitario: Farmacia Sciarra

Dimensioni impianto (ove possibile accertare):

Argia identificativa proprietà impianto: Presente Non Presente

Dati relativi al proprietario dell'impianto: Leopard Gruop

RMTVS/2310 PCI

SO/FVL36-101113

Se non state scattate fotografie sull'impianto: Sì No

FOTO IMPIANTO PUBBLICITARIO

